

Finanziaria 2010 – politiche ambientali

La Finanziaria 2010 presenta poche disposizioni di rilievo per la tutela dell'ambiente.

Allo stato attuale, comunque, sono allo studio da parte del ministero dello Sviluppo economico delle formule per prorogare ulteriormente provvedimenti fiscali come la rottamazione dei veicoli più inquinanti, la rottamazione degli elettrodomestici e la sostituzione dei motori con quelli di ultima generazione.

Il provvedimento, in vigore dal 1° gennaio 2010, non si esprime sulla futura copertura della detrazione Irpef del 55% per la riqualificazione energetica degli edifici (mentre conferma la detrazione del 36% per le ristrutturazioni edilizie); rimane senza budget anche la tutela della biodiversità e vengono drasticamente ridotte le risorse per l'agevolazione per il bioetanolo (meno 69,2 milioni nel 2010).

L'incremento del Fondo per la tutela dell'ambiente (dotazione che aumenta, passando dai previsti 30 milioni ai 100 per l'anno 2010) e un programma triennale per l'efficienza energetica e l'agroalimentare nel Sud Italia (con lo stanziamento di 15 milioni di euro per il 2010 e il 2011 e di 20 milioni per il 2012) rappresentano gli unici stanziamenti "ambientali" previsti dalla legge 23 dicembre 2009, n. 191.

Infine, vengono destinati ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico (individuato dal ministero dell'Ambiente) i fondi – 1 miliardo di euro – assegnati dalla delibera Cipe del 6 novembre 2009 ad interventi di risanamento ambientale.

Finanziaria 2010 in materia ambientale e sviluppo sostenibile

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato

Articolo 2

Viene prorogata al 2012 la detrazione Irpef del 36% per le ristrutturazioni edilizie, con la conferma del massimale a 48mila euro e della distribuzione su 10 anni della fiscalità.

10. All'articolo 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'alinea, le parole: "2010 e 2011" sono sostituite dalle seguenti: "2010, 2011 e 2012";
- b) alla lettera a), le parole: "dicembre 2011" sono sostituite dalle seguenti: "dicembre 2012";
- c) alla lettera b), le parole: "dicembre 2011" sono sostituite dalle seguenti: "dicembre 2012" e le parole: "giugno 2012" sono sostituite dalle seguenti: "giugno 2013".

Prorogata nel 2010 l'assegnazione ad alcune provincie della riscossione diretta dell'addizionale provinciale sul consumo di elettricità.

40. Per l'anno 2010 sono prorogate le disposizioni di cui al comma 153 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.

Vengono stanziati 15 milioni di euro per il 2010 ed il 2011 e di 20 milioni per il 2012 per progetti per sviluppare il tessuto produttivo del Sud e di zone del Lazio.

44. Al fine di consentire lo sviluppo del tessuto produttivo nel territorio delle Regioni Basilicata, Abruzzo, Molise, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia, delle Province di Frosinone e di Latina, dei comuni delle Province di Rieti e di Viterbo, nonché dei comuni della provincia di Roma compresi nella zona del comprensorio di bonifica di Latina, di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646,

attraverso l'incentivazione di progetti coordinati dal Consiglio nazionale delle ricerche e dall'Enea, secondo le specifiche competenze, in materia di tecnologie avanzate per l'efficienza energetica, tutela ambientale, metodologie innovative per il Made in Italy agroalimentare, produzione di farmaci biotecnologici, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2010, 15 milioni di euro per l'anno 2011 e 20 milioni di euro per l'anno 2012 in favore del Consiglio nazionale delle ricerche e dell'Enea.

Viene incrementato il Fondo per la tutela dell'ambiente e lo sviluppo del territorio, da 30 a 100 milioni di euro per il 2010.

48. Per l'anno 2010 al fondo di cui all'articolo 13, comma 3-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è riservata una quota di 100 milioni di euro a valere sulle risorse di cui al comma 250 del presente articolo.

Vengono notevolmente ridotte le risorse per l'agevolazione per il bioetanolo.

64. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22-bis, comma 5-bis, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, è ridotta di 69,2 milioni di euro per l'anno 2010 e di 0,1 milione di euro a decorrere dall'anno 2011.

È ridotto da 250.000 tonnellate a 18.000 tonnellate il contingente annuo, per l'anno 2010, di cui all'articolo 22-bis, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

Vengono destinati fondi del valore di 1 miliardo di euro, assegnate dalla delibera Cipe del 6 novembre 2009, per i piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischi idrogeologico e ad interventi di risanamento ambientale.

240. Le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con delibera del Cipe del 6 novembre 2009, pari a 1.000 milioni di euro, a valere sulle disponibilità del Fondo infrastrutture e del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, sono destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico individuate dalla direzione generale competente del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti le autorità di bacino di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, nonché all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, e il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri. Le risorse di cui al presente comma possono essere utilizzate anche tramite accordo di programma sottoscritto dalla Regione interessata e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che definisce, altresì, la quota di cofinanziamento regionale a valere sull'assegnazione di risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, che ciascun programma attuativo regionale destina a interventi di risanamento ambientale.